

RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 38, COMMA 4 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI TERNI - ALLEGATO alla deliberazione del Consiglio Comunale

Premesso che l'art. 4 D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, così dispone: "... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...";

Con delibera del Commissario straordinario n. 10 del 29.3.2018 veniva istituita l'imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento comunale, ai sensi dell'art. 4 articolo 4 del Dlgs n. 23/2011, mentre con delibera del Commissario straordinario n.11 del 29.3.2018 venivano determinate le relative tariffe nella misura massima consentita ai sensi dell' articolo 4 del Dlgs n. 23/2011

Il comma 1-ter, art. 4 del D.lgs. n. 23/2011, inserito dall'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020, conv. con L. n. 77/2020 e successivamente modificato dall' art. 25, comma 3-bis, n. 41/2021, conv. con L. n. 69/2021, ha stabilito che: "Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471". Il D.L. n. 146/2021, con l'art. 5 quinquies, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021, rubricato "*Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*" ha poi stabilito che: "1. Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la

relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020”.

La novella legislativa assegna, per l’effetto, al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, con efficacia retroattiva, ovvero con efficacia antecedente all’entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.L. n. 34/2020.

L’analisi della nuova disposizione permette di tracciare i seguenti punti fondamentali con riferimento al gestore della struttura ricettiva:

- diventa responsabile del pagamento dell’imposta
- gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite
- è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo definita da apposito decreto ministeriale
- deve rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale
- è soggetto all’applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione
- è soggetto all’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 13 del dlgs 471/97 per omesso, ritardato o parziale pagamento

L’art. 64, co. 3, del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, identifica il responsabile d’imposta in «Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi», attribuendogli il diritto di rivalsa. Il responsabile è un vero e proprio debitore dell’obbligazione tributaria anche se va escluso dal novero dei soggetti passivi in quanto estraneo alla situazione di fatto che integra il presupposto del tributo.

Invero, prima dell’entrata in vigore della prefata disposizione la qualifica di responsabile del versamento dell’imposta era già presente nell’ambito delle c.d. “locazioni brevi” di cui all’art. 4 D.L. n. 50/2017 conv. L. 96/2017;

Pertanto, la novella legislativa ha inteso uniformare la disciplina con riferimento:

- sia alla qualificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, nel caso di locazioni brevi, individuandoli quali responsabili del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
- sia all’obbligo di presentazione della dichiarazione cumulativa annuale da presentare telematicamente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;

Ne discende che si rende necessario modificare il regolamento comunale per armonizzarlo alle nuove disposizioni normative con particolare riferimento alla nuova qualifica del gestore quale responsabile del versamento dell’imposta, ovvero di convertire nell’ottica tributaria gli obblighi di pagamento. In ogni caso se sotto il profilo

del versamento dell'imposta occorre ricondurre la relativa violazione alle sanzioni previste dall'art. 13 del D.lgs n. 471/1997, si ritiene, tuttavia di lasciare inalterata la previsione regolamentare involgente gli obblighi di presentazione delle comunicazioni (nello specifico entro 10 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare) di cui all'art. 7 e del relativo versamento dell'imposta di soggiorno a cadenza trimestrale (nello specifico entro 16 giorni dalla fine di ogni trimestre solare) di cui all'art. 6, con l'avvertenza che mentre l'omesso- ritardato o parziale versamento dell'imposta soggiace al regime sanzionatorio previsto dal menzionato art. 13, l'omessa, incompleta o infedele presentazione delle comunicazioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000.

Alla luce delle considerazioni che precedono alcuni articoli del vigente regolamento comunale e, segnatamente, gli artt. 3,6,7 e 9 debbono essere riformulati, come indicato nella proposta di delibera.

Quanto sopra sembra lasciar intendere che il gestore della struttura svesta i panni dell'agente contabile per le somme incassate a titolo di imposta in quanto responsabile del pagamento del tributo stesso.

Senonché il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia in occasione del telefisco 2021, così si è espresso: *"Data la continua evoluzione, dal punto di vista giurisprudenziale, della materia sottoposta di recente a una modifica normativa, occorre tener conto di quanto le varie magistrature stanno di volta in volta affermando in ordine a tale tema che investe i diversi profili di responsabilità gravante sui gestori delle strutture ricettive. Ed invero, da ultima la Corte dei conti nelle sentenze citate (ndr Corte dei conti Sicilia sentenza 432 del 2 settembre 2020; Corte dei conti Toscana sentenze 273 del 30 settembre 2020 e 286 del 4 novembre 2020), pur in considerazione della depenalizzazione che la fattispecie ha subito a giudizio della Sesta sezione penale della Cassazione, tuttavia ha ribadito che: «Infatti tale disposizione, mentre appare aver operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, ora punita espressamente con sanzione amministrativa, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità contabile del gestore stesso. In pratica, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all'incasso della tassa di soggiorno, accantonandola, e successivamente deve trasmetterla al Comune. Il gestore non assume così la veste di sostituto di imposta, bensì quella di responsabile del pagamento, un agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse dell'ente pubblico (cfr. Cassazione, sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707). Ai fini che qui rilevano, anche alla luce della sopravvenuta normativa, si è purtuttavia in presenza (anche nella presente fattispecie) di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi le caratteristiche dell'agente contabile, come delineate dall'articolo 178 del Rd 827 del 1924, conseguenti linearmente al maneggio di denaro riscosso per conto dell'Erario e ad esso destinato, con la conseguenza che esso acquisisce natura di pecunia pubblica».*

La Corte dei conti, quindi, sulla base di tali condivisibili considerazioni perviene alla conclusione secondo cui «sussistono i presupposti e gli elementi oggettivi del danno erariale»; circostanza questa che non può essere assolutamente trascurata dai Comuni".

Tanto premesso e nelle more di un definitivo intervento chiarificatore, si ritiene opportuno mantenere la previsione contenuta nei seguenti articoli del regolamento vigente:

- art. 3, comma 4: "Il gestore, quale agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune del Conto della Gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento";
- art. 7, comma 4: "I gestori devono altresì presentare all'Ufficio Ragioneria del Comune di Terni, entro il 30 gennaio successivo a ciascun anno di riferimento, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il Conto della Gestione, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Mod. 21) e successive modifiche. Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno riscossa per l'anno di riferimento fosse pari a zero";
- Art. 7, comma 5: "Il Conto della Gestione deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, mediante consegna diretta o raccomandata, o tramite PEC per chi è dotato di firma digitale".

COMUNE DITERNI

Provincia di Terni

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari.....	3
Articolo 4 – Istituzione e misura dell'imposta.....	4
Articolo 5 – Esenzioni, agevolazioni e riduzioni.....	4
Articolo 6 – Versamento dell'imposta	5
Articolo 7 – Obblighi tributari	6
Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento.....	6
Articolo 9 – Sanzioni	7
Articolo 10 – Riscossione coattiva	7
Articolo 11 – Rimborsi	7
Articolo 12 – Contenzioso	7
Articolo 13 – Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno.....	8
Articolo 14 – Osservatorio permanente	8
Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali.....	8

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi del gestore delle strutture ricettive (di seguito gestore) e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, nonché la rendicontazione degli impieghi derivanti dalle risorse acquisite.

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Terni, in materia di turismo, compresi quelli a sostegno della promozione turistica, culturale e sportiva della città e a beneficio delle strutture ricettive, oltre a quelli di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e per i relativi servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal sessantunesimo giorno successivo a quello di esecutività della delibera di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte del Consiglio Comunale.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Terni.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e locazioni turistiche ubicate nel territorio del Comune di Terni, come definite dalla relativa legislazione regionale e/o nazionale. Come tali si intendono, ai soli fini esemplificativi e non esaustivi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, villaggi alberghi, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli, country house, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, agriturismi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017, e alla locazione ad uso turistico.
5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque entro il termine di presentazione al Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione, la Direzione Turismo del Comune di Terni dovrà, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano territoriale, sottoporre alla Giunta Comunale un piano di investimento ed utilizzazione dell'imposta di soggiorno volto alla promozione e al finanziamento degli interventi sul territorio.

Articolo 3 – Soggetto passivo responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Terni che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2 e gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite.
3. Il gestore, quale agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune del Conto della Gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Articolo 4 – Tariffe

1. L'istituzione dell'imposta è, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del TUEL, attribuzione del Consiglio Comunale, mentre la misura della stessa è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale da un minimo di € 0,50 ad un massimo di € 5 per persona e per pernottamento, fino a un massimo di due pernottamenti consecutivi nella stessa struttura.
2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e alla classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Umbria, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. Il Comune comunica preventivamente alle strutture ricettive predette, con tutti i mezzi idonei, la misura dell'imposta, le eventuali variazioni e le decorrenze.

Articolo 5 – Esenzioni, agevolazioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i residenti nel comune di Terni;
 - b) i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;
 - c) le persone titolari di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e successive modificazioni e integrazioni e i loro accompagnatori, per un massimo di due persone;
 - d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
 - e) i pazienti che effettuano cure in regime di day hospital presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e i soggetti che, a seguito di dimissioni ospedaliere, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie nonché i relativi accompagnatori, fino a un massimo di due persone per paziente;
 - f) gli studenti iscritti all'Università con sede nel territorio comunale;
 - g) gli studenti frequentanti le scuole del Comune di Terni;
 - h) gli autisti di pullman turistici e gli accompagnatori turistici (1 accompagnatore ogni 20 membri del gruppo);
 - i) gli ospiti di strutture ricettive giusta ordinanze o altri provvedimenti adottati da Autorità Pubbliche per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per altre finalità di soccorso o protezione;
 - j) gli appartenenti agli uffici delle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle forze di Polizia Statale e Locale, alle Forze Armate nonché alle strutture operative nazionali del servizio di Protezione Civile di cui all'art. 11, comma 1, della L. n. 225 del 24 febbraio 1992 e s.m.i., che pernottano per esigenze di servizio;
2. Con la deliberazione annuale di fissazione della misura delle tariffe, la Giunta Comunale decide anche in ordine alla riduzione, fino a un massimo del 50% dell'imposta:
 - a) per i partecipanti ai gruppi turistici organizzati composti da almeno 20 persone. Ai fini della presente riduzione, per **gruppo organizzato** si intende un gruppo composto da almeno 20 persone, con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione. La riduzione sarà applicata a seguito di presentazione, da parte dell'accompagnatore/rappresentante dell'organizzazione, di apposita dichiarazione tramite il modello predisposto dagli Uffici comunali, che dovrà essere conservato dalla struttura per le eventuali verifiche da parte degli organi di controllo competenti;

- b) per gli atleti, lo staff e i componenti dei gruppi sportivi partecipanti a eventi organizzati nel territorio provinciale, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza. Il responsabile del gruppo sportivo dovrà altresì presentare una dichiarazione resa in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
 - c) per i gruppi scolastici (ferma restando l'esenzione prevista dal comma 1, lettera b), del presente articolo per i minori di 16 anni) in visita didattica previa attestazione del Dirigente Scolastico; analoga riduzione spetta, alle medesime condizioni, ai professori/accompagnatori degli studenti in visita didattica nonché agli autisti dei pullman in numero di una riduzione ogni 20 partecipanti;
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore, da parte del soggetto interessato, di adeguata documentazione o, in alternativa, di un'attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente anche le generalità degli eventuali accompagnatori.
 4. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c), è subordinata al rilascio al gestore, da parte del soggetto interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente anche le generalità degli eventuali accompagnatori;
 5. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera d) è subordinata ad apposita dichiarazione del paziente in ordine al soggiorno per motivi di cura ospedaliera in regime di day hospital, nel rispetto delle norme sulla privacy. Tale comunicazione dovrà contenere anche le generalità degli eventuali accompagnatori.
 6. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera f) è subordinata al rilascio al gestore della dichiarazione di iscrizione all'Università con sede nel territorio comunale per l'anno accademico in corso, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni.
 7. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera g) è subordinata al rilascio al gestore della dichiarazione di iscrizione alle scuole del territorio comunale per l'anno scolastico in corso, resa personalmente dallo studente in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni e dall'esercente la potestà genitoriale, in caso di soggetti minorenni.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi, ed è, pertanto, tenuto alla riscossione dell'imposta, rilasciando quietanza, e al successivo versamento dell'imposta al Comune.
2. Il gestore può rilasciare una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 7 comma 1.
3. Il gestore effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno entro 16 (sedici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (quindi, a regime, entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio), con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario con accredito sul conto corrente comunale appositamente dedicato;
 - b) tramite altre forme di versamento eventualmente attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa vigente.

Articolo 7 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. In particolare sono obbligati alla presentazione della dichiarazione cumulativa annuale di cui al comma 1-ter, art. 4 del D.lgs. n. 23/2011. Sono, inoltre, tenuti a comunicare al Comune, entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del periodo, la durata della loro permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta al Comune e ogni ulteriore informazione utile per il computo della stessa.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, hanno altresì l'obbligo di dichiarare gli estremi del versamento dell'imposta. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo anche a mezzo PEC.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2, sono tenuti, inoltre, a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della sua entità e delle esenzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale;
 - riscuotere l'imposta, rilasciando quietanza ed emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (da conservare in copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili controlli da parte del Comune.
4. I gestori devono altresì presentare all'Ufficio Ragioneria del Comune di Terni, entro il 30 gennaio successivo a ciascun anno di riferimento, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il Conto della Gestione, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Mod. 21) e successive modifiche. Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno riscossa per l'anno di riferimento fosse pari a zero.
5. Il Conto della Gestione deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, mediante consegna diretta o raccomandata, o tramite PEC per chi è dotato di firma digitale.

Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. Il gestore è tenuto ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
4. Per l'attività di controllo l'Amministrazione può:
 - richiedere ai soggetti passivi e ai gestori l'esibizione e la trasmissione di atti e documenti;
 - somministrare ai gestori questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, da restituire compilati e firmati.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1 da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa comunicazione trimestrale di cui all'art. 7, comma 1 da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 500, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 3, punto 1) da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 100 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 4, da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 500, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e per il mancato o tardivo invio dei documenti e degli atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 4, da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 500, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 si applicano le disposizioni previste della Legge n. 689/1981.

Articolo 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
3. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso entro il termine di cui al comma 1. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 10.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.

Articolo 13 – Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno

Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Dirigente dell'Ufficio Tributi del Comune di Terni. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Per la gestione dell'imposta e l'adozione di ogni provvedimento ed attività collegati, il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno agirà in stretta sinergia con l'Ufficio Turismo del Comune di Terni.

Articolo 14 – Osservatorio permanente

1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento dovrà essere istituito l'Osservatorio permanente sul Turismo, composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano territoriale. Tale Osservatorio, presieduto da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, ha tra i propri compiti, oltre la discussione del piano di investimento e l'utilizzazione dei proventi dell'imposta di soggiorno, quello di formulare, in corso d'anno, eventuali proposte integrative rispetto al piano di investimento predetto.

Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per il primo anno di applicazione, le tariffe e le eventuali riduzioni saranno approvate dal Consiglio Comunale contestualmente alla proposta di deliberazione per l'istituzione e l'approvazione del Regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della L. 27/12/2006 n. 296, l'art. 4. della Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del D.L. 50/2017 ed il Regolamento generale delle entrate del Comune di Terni.